



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 45/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DGT MULTIPLEX S.R.L. (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN
TECNICA DIGITALE “TELERAMA”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 20, COMMA 5,
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA
N. 3 ANNO 2015 N°PROC. 03-15/DIRCOR/MON2015/RP)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, ed in particolare l’art. 34, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS, dell’1 dicembre 2015;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” ed, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica*”

sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, preceduto da consultazione pubblica, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Puglia;

VISTA la Convenzione del 10 luglio 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Puglia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con nota prot. n. 20150010675 del 17 giugno 2015, invitava la società DGT Multiplex S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Telerama", a fornire copia della registrazione dei programmi trasmessi da quest'ultimo dal 1 giugno 2015 al 7 giugno 2015.

La società DGT Multiplex S.r.l., con nota del 25 giugno 2015 (prot. n. 20150012912 del 15 luglio 2015) inviava al citato CO.RE.COM. n. 4 cassette VHS contenenti la richiesta registrazione dei programmi.

Il suddetto Comitato, dopo aver preso visione delle registrazioni ad esso pervenute e rilevato che le stesse risultano essere deteriorate e non sempre corrispondenti alle giornate oggetto della richiesta, in data 26 ottobre 2015 accertava la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e con atto CONT. N.3 ANNO 2015/N°PROC.03-15/DIRCOR/MON2015/RP del 10 novembre 2015, contestava alla società DGT Multiplex S.r.l. la violazione della disposizione contenuta nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per l'irregolare tenuta dell'archivio dei programmi.

Detto atto di contestazione, in data 23 novembre 2015, veniva affidato per la notifica al servizio postale che comunicava al CO.RE.COM. l'esito negativo della consegna per irreperibilità del destinatario. La notifica dell'atto di contestazione di cui sopra risulta perfezionata in data 14 dicembre 2015 a seguito di nuovo invio avvenuto in data 9 dicembre 2015.

2. Deduzioni della società

La società DGT Multiplex S.r.l. non ha presentato memorie giustificative né ha richiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Sebbene all'esito dell'attività istruttoria, il CO.RE.COM. Puglia, con nota prot. n. 201600030 29 del 15 febbraio 2016, abbia ritenuto di confermare la violazione contestata, non si ritiene di poter procedere all'irrogazione nei confronti della società DGT Multiplex S.r.l. di una sanzione amministrativa per i fatti rilevati nell'atto di contestazione CONT. N. 3 ANNO 2015/N°PROC.03-15/DIRCOR/MON2015/RP del 10 novembre 2015.

L'art. 3 comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, di cui all'allegato A) alla delibera n. 581/15/CONS prevede, infatti, che nei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità, l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare. Nel caso in esame il CO.RE.COM. Puglia è venuto in possesso del materiale contenente le registrazioni richieste in data 25 giugno 2015, mentre l'atto di contestazione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 risulta adottato soltanto in data 10 novembre 2015 e pertanto oltre il prescritto termine di novanta giorni. Peraltro, pur volendo considerare conclusa l'attività di verifica al momento dell'accertamento della violazione, si osserva che quest'ultimo è stato compiuto il 26 ottobre 2015 e pertanto l'attività preistruttoria risulta comunque essersi protratta oltre il prescritto termine di novanta giorni.

In proposito si osserva che sebbene il termine assegnato dal suddetto *Regolamento* non sia da ritenersi perentorio, il procedimento sanzionatorio non può protrarsi ad libitum con effetto sul termine per la contestazione dell'addebito e la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione deve bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere posto in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito, di acquisire e produrre ogni elemento, fatto e circostanza a sua discolpa (cfr. Consiglio di Stato 13 marzo 2015 n. 1330). Nel caso in esame, ai fini della congruità della durata delle attività preistruttorie e dell'esercizio dei diritti di difesa non va trascurato il termine trimestrale di vigenza dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990, né l'acquisizione degli elementi necessari all'accertamento della violazione in questione esige un'attività di verifica e monitoraggio di complessità tale da giustificare il protrarsi dell'attività preistruttoria oltre l'ordinario termine di novanta giorni;

RITENUTO, pertanto, non potersi procedere nei confronti della società DGT Multiplex S.r.l. all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 51, comma 1, *lett. d)*, comma 2, *lett. b)* e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società DGT Multiplex S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telerama", per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci